



Bruxelles, 6 marzo 2019
(OR. en)

7113/19

ENER 144
ENV 249
TRANS 161
ECOFIN 267
RECH 153
DELECT 47

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	4 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 1616 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 4.3.2019 che modifica gli allegati VIII e IX della direttiva 2012/27/UE riguardo al contenuto delle valutazioni globali del potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 1616 final.

All.: C(2019) 1616 final



Bruxelles, 4.3.2019
C(2019) 1616 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 4.3.2019

che modifica gli allegati VIII e IX della direttiva 2012/27/UE riguardo al contenuto delle valutazioni globali del potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Obiettivo e base giuridica dell'azione proposta

Il presente regolamento delegato modifica l'allegato VIII e l'allegato IX, parte 1, della direttiva n. 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica¹ ("direttiva sull'efficienza energetica"). La revisione si propone di semplificare e chiarire il contenuto delle valutazioni globali del potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, e di adeguarlo alla legislazione aggiornata dell'Unione dell'energia, in particolare alle direttive sulla prestazione energetica nell'edilizia², sull'efficienza energetica³ e sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili⁴, e al regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima⁵.

L'articolo 14 della direttiva 2012/27/UE stabilisce che gli Stati membri devono effettuare entro il 31 dicembre 2015 una valutazione globale del potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento. Si tratta di valutazioni globali nelle quali gli Stati membri sono tenuti a descrivere e prevedere il potenziale di introduzione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, e devono adottare politiche che prendano debitamente in considerazione il potenziale insito nell'uso di sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti.

L'allegato VIII della direttiva elenca gli elementi che devono essere compresi nelle valutazioni globali, mentre l'allegato IX, parte 1, descrive i principi generali per l'analisi costi-benefici che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare quando valutano le soluzioni più efficienti, in termini di uso delle risorse e di costi, per soddisfare le esigenze di riscaldamento e raffreddamento.

Su richiesta della Commissione ogni cinque anni gli Stati membri aggiornano la valutazione globale e la notificano alla Commissione; la Commissione deve presentare richiesta almeno un anno prima della data prevista. L'esame dei risultati del primo ciclo di valutazioni globali indica che la Commissione dovrebbe chiedere agli Stati membri di prepararne un secondo ciclo.

La semplificazione del contenuto delle valutazioni globali, conformemente all'allegato VIII e all'allegato IX, parte 1, può avvenire attraverso l'adozione di atti delegati conformemente all'articolo 22 e all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva sull'efficienza energetica riveduta.

Contesto generale del regolamento delegato

Il Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC) ha analizzato il primo ciclo di valutazioni globali concludendo che, sebbene le valutazioni siano state utili riguardo a una serie di aspetti, il loro contenuto dovrebbe essere migliorato prima del ciclo successivo. In particolare sono state utili perché hanno consentito di raccogliere nuovi dati, descrivere nuove potenzialità in materia di riscaldamento e raffreddamento e favorire una migliore interazione tra le amministrazioni nazionali e locali. Le raccomandazioni del JRC per possibili miglioramenti includono stabilire requisiti più chiari per la raccolta e il trattamento dei dati, e

¹ GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

² GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75.

³ GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210.

⁴ GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

⁵ GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.

consentire agli Stati membri di concentrare la loro analisi su modalità rilevanti a livello locale per riscaldare e raffreddare in modo tecnologicamente neutro.

Al fine di continuare a sfruttare la potenziale utilità delle valutazioni globali, dal primo ciclo risulta che vanno conservati i tre elementi strutturali che le caratterizzano e che sono: 1) una panoramica della domanda, dell'offerta e delle infrastrutture attuali per il riscaldamento e il raffreddamento, corredata di una loro rappresentazione grafica su una mappa e di proiezioni della domanda futura; 2) un'analisi del potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento; 3) una panoramica delle politiche e delle misure vigenti e previste, accompagnata dal loro impatto.

Affinché le valutazioni risultino più pertinenti per la definizione di politiche a livello nazionale e richiedano meno tempo, gli Stati membri dovrebbero godere di maggiore flessibilità riguardo al contenuto rilevante per le politiche nazionali in materia di energia e di ambiente.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Consultazione degli Stati membri e dei portatori di interessi

A causa della portata limitata e del carattere tecnico della semplificazione del contenuto delle valutazioni globali, la modifica può essere effettuata tramite un atto delegato e una procedura semplificata. Conformemente all'articolo 23 della direttiva sull'efficienza energetica riveduta la Commissione ha consultato gli esperti designati dagli Stati membri nonché i portatori di interessi,

Stati membri e portatori di interessi sono stati invitati a una riunione di consultazione, tenutasi a Bruxelles il 25 ottobre 2018, dove è stato presentato e messo a disposizione dei partecipanti un progetto di documento di lavoro. Erano presenti partecipanti provenienti da 16 Stati membri e 17 portatori di interessi; la maggioranza dei primi nonché tutti i portatori di interessi hanno affermato la necessità che la Commissione richiedesse un secondo ciclo di valutazioni globali.

Sono stati chiariti diversi dettagli secondari e formulate alcune osservazioni circa la parte del testo che descrive cosa è necessario fare quando si raccolgono dati per ottenere una panoramica della domanda, dell'offerta e delle infrastrutture per il riscaldamento e il raffreddamento. In questa parte del documento, la più tecnica, diversi portatori di interessi hanno proposto di adattare l'ambito della raccolta dati per assicurare che i loro settori fossero sufficientemente rappresentati. Tre Stati membri hanno proposto di presentare i dati riguardanti le tecnologie per l'approvvigionamento energetico a un livello più generale, aggregato per nazione. Inoltre, tre Stati membri hanno chiesto di modificare la soglia che fa scattare l'obbligo di raccogliere dati sull'approvvigionamento potenziale di calore di scarto, passando dai 20 GWh di generazione annuale di energia stabiliti nell'allegato VIII dell'attuale direttiva sull'efficienza energetica a 20 MW di potenza. Due Stati membri hanno ricordato la necessità di mantenere la coerenza con la versione riveduta della direttiva sulle energie rinnovabili.

Nel quadro del meccanismo di feedback, svoltosi dal 13 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019, 14 soggetti hanno inviato osservazioni. Dieci di queste provenivano da imprese, tre da impianti nazionali di teleriscaldamento e una da uno Stato membro. Tutti i partecipanti hanno convenuto che il riscaldamento e il raffreddamento sono elementi cruciali degni di un'attenta analisi. La maggior parte delle osservazioni concerneva i requisiti per la raccolta e l'analisi dei dati e auspicava di renderli più dettagliati e flessibili. Per quanto riguarda la comunicazione della politica esistente e pianificata, sono stati menzionati i benefici derivanti dalla produzione

combinata di calore ed energia elettrica (CHP, *combined heat and power*), evidenziando nel contempo la problematica della neutralità tecnologica.

Il progetto di documento di lavoro risultante è stato discusso il 24 gennaio 2019 nel corso di una riunione del gruppo di esperti istituito dalla direttiva sull'efficienza energetica. È stato raggiunto un consenso a favore dell'atto delegato e sono state apportate alcune modifiche tecniche. È stato chiarito che laddove il regolamento non disciplinasse determinati aspetti gli Stati membri potrebbero agire in base al diritto nazionale vigente.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Base giuridica

La base giuridica per un'azione a livello unionale in materia di efficienza energetica è l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 194 assegna all'UE l'obiettivo "[n]el quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente". Le politiche dell'Unione puntano a diversi obiettivi, tra i quali "garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione" e "promuovere l'efficienza energetica, il risparmio energetico e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili".

Il presente regolamento delegato è adottato a norma dell'articolo 22 e dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE, che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adattare gli allegati VIII e IX.

Proporzionalità

I requisiti per le valutazioni globali del potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento sono definiti nella direttiva sull'efficienza energetica. Il riscaldamento e il raffreddamento sono il più importante settore d'uso finale dell'energia, con un consumo pari a circa il 50 % della domanda totale di energia nell'Unione europea. Pertanto, al fine di confrontare e adeguare le politiche e di conseguire risparmi di energia in tutti gli Stati membri, è importante legiferare a livello unionale. La proposta di aggiornare e semplificare il contenuto delle valutazioni globali è quindi proporzionale al risultato atteso.

Sintesi della misura proposta

Il regolamento delegato semplifica le valutazioni globali del potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento riducendo la quantità di informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire. È strutturato in quattro blocchi: a) una panoramica della domanda, dell'offerta e delle infrastrutture attuali per il riscaldamento e il raffreddamento, corredata di una loro rappresentazione grafica su una mappa e di proiezioni della domanda futura; b) obiettivi, strategie e misure politiche che contribuiscono alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, c) un'analisi economica e finanziaria del potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento e, infine, d) nuove potenziali strategie e misure politiche.

La semplificazione razionalizza l'obbligo di comunicazione e adegua le valutazioni ad altre iniziative della legislazione dell'Unione dell'energia.

Scelta dello strumento

La forma di azione proposta è un regolamento delegato che modifica e integra l'allegato VIII e l'allegato IX, parte 1, della direttiva 2012/27/UE.

Incidenza sul bilancio

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 4.3.2019

che modifica gli allegati VIII e IX della direttiva 2012/27/UE riguardo al contenuto delle valutazioni globali del potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica⁶, in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2012/27/UE stabilisce il quadro e il contenuto delle valutazioni globali degli Stati membri sul potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento.
- (2) L'articolo 22 e l'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adattare i requisiti di cui agli allegati VIII e IX.
- (3) Il primo ciclo di valutazioni globali è stato analizzato dalla Commissione. La raccolta di nuovi dati, l'individuazione di nuovi potenziali e lo scambio delle migliori pratiche in materia di efficienza energetica per il riscaldamento e il raffreddamento hanno confermato sia l'utilità delle valutazioni globali sia la necessità che la Commissione esiga dagli Stati membri di notificare il secondo ciclo di valutazioni globali aggiornandone i contenuti.
- (4) Poiché le valutazioni sono risultate diverse a livello di metodo e contenuto, è stata evidenziata la necessità di requisiti più chiari, una maggior neutralità tecnologica e un migliore collegamento con le politiche. I requisiti riguardanti i contenuti delle valutazioni globali devono essere aggiornati prima dell'avvio del secondo ciclo, per ottenere informazioni più utili sia per gli Stati membri sia per la Commissione, per semplificare le informazioni da fornire e per un migliore collegamento con altre normative dell'Unione dell'energia, in particolare il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima⁷, la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica⁸, la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la

⁶ GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

⁷ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

⁸ Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).

direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica⁹ e la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili¹⁰.

- (5) I dati sulle richieste di autorizzazione sono uno strumento opportuno al quale gli Stati membri possono ricorrere per individuare i punti progettati per la fornitura di riscaldamento e raffreddamento e gli impianti di trasmissione per il teleriscaldamento.
- (6) Nel corso di una riunione tenutasi il 25 ottobre 2018 gli Stati membri e i portatori di interessi sono stati consultati in merito al processo di valutazione globale e a un progetto di documento di lavoro riguardante l'aggiornamento dell'allegato VIII.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dagli esperti degli Stati membri in conformità dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/2002;
- (8) È pertanto opportuno adattare l'allegato VIII e l'allegato IX, parte 1, della direttiva 2012/27/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

- (1) L'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento.
- (2) L'allegato IX della direttiva 2012/27/UE è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4.3.2019

Per la Commissione
Il presidente
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁹ Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

¹⁰ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).